

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

dott. Massimo Zanocco

VERBALE N. 8 DEL 09.12.2021

OGGETTO: Parere sul Piano triennale del fabbisogno di personale 2022 - 2024 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

Esaminata la Proposta di deliberazione in oggetto e i relativi allegati, da sottoporre alla Giunta Comunale nella seduta del 09.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022 - 2024 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale”.

Visti:

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale introduce una modifica alle capacità assunzionali dei Comuni, che si sostanzia principalmente nell'abbandono del meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale, a decorrere dal 20 aprile 2020, data individuata da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Atteso che il nuovo regime assunzionale prevede di calcolare le assunzioni non più sulla base dei cessati ma rispetto alle capacità di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Visto l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;

Visto l'art. 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Vista la documentazione presentata e i pareri tecnici e contabili favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e personale;

RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);
- in adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha predisposto il piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Comune di Farra di Soligo si colloca nella fascia più bassa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, ovvero tra i Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti risulta inferiore al 26,90%;
- alla luce dei dati dello schema di bilancio 2022 – 2024, il Comune di Farra di Soligo potrà effettuare le assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2022 previste dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, proposto all'approvazione della Giunta Comunale, nel rispetto del limite stabilito dalla normativa vigente, come risulta dal prospetto allegato sub lettera A) alla proposta di deliberazione;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022 2024 come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

9 dicembre 2021

L'Organo di Revisione

dott. Massimo Zanocco

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005